

**Indicazioni relative all'ordinanza 5 concernente la legge sul lavoro**

Sezione 7: Compiti e organizzazione delle autorità  
Art. 20 Commissione federale del lavoro

**OLL 5**

**Art. 20**

Articolo 20

## **Commissione federale del lavoro**

(art. 29 cpv. 3 e 43 cpv. 2 LL)

La Commissione federale del lavoro riesamina ogni 5 anni l'ordinanza dipartimentale di cui all'articolo 4 capoverso 3 ed emana raccomandazioni in proposito.

Conformemente a questa disposizione la CFL deve riesaminare almeno ogni cinque anni l'ordinanza sui lavori pericolosi per i giovani (RS 822.115.2). In tal modo si adempie l'obbligo previsto all'articolo 4 paragrafo 3 della Convenzione n. 182 dell'OIL (RS 0.822.728.2). Siccome la CFL ha una funzione consultiva, essa può unicamente emanare rac-

comandazioni in merito a eventuali adeguamenti di questa ordinanza dipartimentale. Un'eventuale revisione dell'ordinanza – tenendo conto delle raccomandazioni della CFL – conformemente all'articolo 4 capoverso 3 OLL 5 deve essere effettuata dal DEFR.